



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via XX Settembre 5 - P.I. e C.F. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Dott. Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno), il 13/09/1952,

E

L'**Associazione Italiana per l'Ingegneria del traffico e dei Trasporti** (di seguito denominata AIIT), con sede a Roma - Via Solferino 32 - P.I. e C.F. 04175771007, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Prof. Ing. Matteo Ignaccolo, nato a Catania il 30/08/1958,

(di seguito : LE PARTI)

Premesso che

- il CNI, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della Categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, l'information technology, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile;
- i compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l'altro: la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale; l'invio delle istanze di interpello in materia di salute e sicurezza



- del lavoro alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art.12 d.lgs. n.81/2008;
- il Consiglio Nazionale Ingegneri rappresenta allo stato 236.000 Ingegneri, iscritti nei 106 Ordini provinciali, gestiti dai Consigli territoriali ed è attualmente associato: alla Rete delle professioni tecniche, unitamente ad altri 8 Consigli Nazionali rappresentativi di altrettante Categorie professionali tecniche, all'UNI - con la qualifica di "grande socio", all'UNINFO - Tecnologie informatiche e loro applicazioni, alla QUACING (Agenzia per la certificazione della qualità e l'accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio in ingegneria), al CEI (Comitato elettrotecnico italiano), al CTI (Comitato termotecnico italiano), alla FEANI (Federation of professional engineers), all'ECEC (European council of engineers chambers), all'ECCE (European council of civil engineers) e al CLAIU (Council of association of long cycle engineers);
 - il Consiglio nazionale ingegneri ha, inoltre, rappresentanza nel CNEL (Consiglio nazionale economia e lavoro) e collabora con la Presidenza del consiglio e numerosi Ministeri sull'emanazione di provvedimenti normativi.
 - L'AIIT, costituita a Padova nel 1957, si propone come punto di riferimento e di incontro tra gli esperti del settore e tra tutti coloro che sono interessati ai problemi di mobilità, traffico e trasporti.
 - L'Associazione ha tra le finalità: servire e migliorare la mobilità delle persone e delle merci in termini di sicurezza, fluidità e confort, nel rispetto dell'ambiente; promuovere l'impiego delle tecnologie più appropriate all'ingegneria del traffico, delle infrastrutture e dei trasporti; costituirsi come punto di incontro tra gli esperti e tutti coloro che sono interessati ai problemi della mobilità; tutelare e promuovere l'immagine e l'attività degli ingegneri che si occupano di traffico, infrastrutture e trasporti. A tale scopo, l'Associazione favorisce lo sviluppo di attività di ricerca, individua strategie e piani di intervento per la soluzione dei problemi della mobilità e promuove attività culturali di formazione ed informazione, essendo stata, peraltro, riconosciuta con il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 10 dicembre 1993, associazione "di comprovata esperienza nel settore della sicurezza stradale", secondo quanto previsto dall'art. 230 del Codice della Strada e dal Consiglio Nazionale Ingegneri, nel gennaio 2016, come provider ai fini dell'aggiornamento delle competenze dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri. Inoltre, l'AIIT vigila sulle proposte formulate e sugli interventi effettuati nel settore da parte degli organismi competenti e promuove azioni a livello politico, legislativo e normativo per il corretto sviluppo della mobilità.

Visto il reciproco interesse per la diffusione e la valorizzazione della cultura



tecnica, l'aggiornamento e la formazione professionale quali elementi centrali e strategici nei settori della mobilità e dei trasporti;

Considerata l'opportunità di incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica, tecnologica e ingegneristica nei suddetti settori, anche promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale permanente degli Ingegneri che operano in tali settori come liberi professionisti, dipendenti di azienda o di enti pubblici

TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'intesa.

Art.2
(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e AIIT nell'ambito delle attività di promozione, aggiornamento e formazione della figura dell'Ingegnere, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro ed alla preparazione di documenti di carattere tecnico e la realizzazione di iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca che le due Parti riterranno utili attivare, allo scopo di sviluppare la collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti concordano nel realizzare una collaborazione permanente nell'ambito della quale il CNI potrà avvalersi delle competenze e delle professionalità di cui l'AIIT dispone per:
 - integrare e sostenere la cultura tecnica degli iscritti agli Ordini territoriali degli Ingegneri ed il loro aggiornamento professionale nei settori di pertinenza dell'AIIT,


3 



in base a successivi specifici accordi conclusi tra il CNI e l'AIIT, ovvero tra i Consigli degli Ordini territoriali e le Sezioni territoriali;
- per esprimere, in varie sedi istituzionali, pareri / giudizi nell'ambito della pianificazione della mobilità di persone e merci, progettazione infrastrutturale ed esercizio dei sistemi di trasporto.

3. Le Parti concordano sulla possibilità, tramite accordi successivi, di effettuare comunicazioni e fornire informazioni sulle reciproche attività, all'interno delle rispettive riviste e pubblicazioni periodiche. Particolare risalto verrà dato alle iniziative effettuate in comune.

Art. 3
(Durata e decorrenza)

1. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di n.3 (tre) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore

Art. 4
(Comitato di Coordinamento)

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato paritetico di coordinamento, con funzioni tecnico-operative, per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto dal Presidente CNI o suo delegato e due componenti designati dal CNI e dal Presidente AIIT o suo delegato e due componenti designati dal Direttivo AIIT, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma che verrà verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse Parti.

2. Il Comitato si riunirà, eventualmente tramite teleconferenza, con cadenza almeno quadrimestrale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

3. Il Comitato, nella sua prima riunione, provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento, nominando un Coordinatore per ognuna delle parti rappresentate.

4



4. Le Parti si impegnano ad illustrare e portare all'attenzione del Comitato di coordinamento tutte le iniziative collegate alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa.

Art. 5
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6
(Tutela della riservatezza)

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;


5 



ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 7 (Controversie)

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8 (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il CNI
Il Presidente
Dott. Ing. Armando Zambrano

Roma, 15 novembre 2018

Per AIIT
Il Presidente
Prof. Ing. Matteo Ignaccolo